



**Consorzio Tutela  
Provolone Valpadana**  
D.M. 13 aprile 2005 n. 62594

# **REGOLAMENTO DI MARCHIATURA**

**Art. 1** - Il Consorzio Tutela Provolone Valpadana, riconosciuto ai sensi dell'art. 14, comma 15 della legge 21 dicembre 1999, n. 526 ed incaricato di svolgere le funzioni previste dal medesimo comma, sulla D.O.P. «Provolone Valpadana», registrata con regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996 (D.M. 26/04/2002), detentore del segno distintivo del formaggio D.O.P. Provolone Valpadana, disciplina l'uso del marchio utilizzato da produttori, confezionatori e stagionatori.

**Art. 2** - Il marchio che identifica la D.O.P. Provolone Valpadana è individuato nell'allegato n. 1.

**Art. 3** - L'uso del marchio è autorizzato solo per il formaggio che soddisfi i requisiti del D.P.C.M. 09/04/1993 e successive variazioni ed integrazioni (allegato n. 2).

**Art. 4** - Il marchio è fornito al produttore, nella forma prevista per i sistemi autorizzati, dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, attraverso la somministrazione esclusiva da parte di fornitori allo scopo incaricati, a fronte di corrispettivo dovuto dall'utilizzatore direttamente ai fornitori stessi, sulla base del prezzo concordato con il Consorzio.

**Art. 5** - L'apposizione del marchio sul Provolone Valpadana deve avvenire nel rispetto di quanto previsto dal Piano dei Controlli in vigore.

**Art. 6** - Il formaggio Provolone Valpadana potrà uscire dallo stabilimento di produzione senza il marchio, per subire una successiva fase di lavorazione, se indirizzato presso i centri di confezionamento autorizzati dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana (all.n. 3). In caso di invio presso centri di confezionamento non autorizzati, il produttore provvederà a darne comunicazione preventiva al Consorzio Tutela Provolone Valpadana.

**Art. 7** - Il formaggio Provolone Valpadana, prima della commercializzazione, potrà essere personalizzato (all.n. 4) con l'ausilio di strisce di carta, etichette, sacchi o materiale equivalente. Per ciascuna delle predette personalizzazioni dovrà obbligatoriamente essere riportato il logo e la citazione, per esteso, della Denominazione di Origine Protetta "Provolone Valpadana", in misura non inferiore alla sesta parte (un sesto) dello spazio occupato dalla Marca commerciale, con esclusione dei formati fino a 4 kg. e previa autorizzazione del Consorzio. Nel caso di marchiatura con timbro ad inchiostro, deve essere indicata, nei limiti suesposti, la denominazione "Provolone Valpadana", escludendo l'obbligo della indicazione del logo della D.O.P..

**Art. 8** - A partire dal compimento dell'ottavo mese di stagionatura, i detentori del Provolone Valpadana, esclusivamente nella tipologia piccante, possono richiedere al Consorzio l'apposizione del marchio "P.V.S.", acronimo di Provolone Valpadana Stagionato. Il formaggio, per potersi fregiare del suddetto marchio, deve superare la espertizzazione, espressamente richiesta dal detentore del formaggio ed a carico dello stesso. L'esame selettivo riguarda l'aspetto esterno della forma, la struttura della pasta, il colore e le caratteristiche organolettiche. Allo scopo viene redatto apposito verbale, dal quale si evince l'attribuzione di detta qualifica alle forme di Provolone Valpadana immuni da qualsiasi difetto, sia esterno che interno (crosta, martello, struttura della pasta, aroma e sapore - v. all. n. 5), in qualsiasi modo rilevabile. Le modalità operative sono redatte in apposita procedura gestionale facente parte del Manuale dei Servizi del Consorzio, integrate con le conseguenti Istruzioni operative. Le forme certificate che abbiano compiuto la stagionatura di otto mesi,

possono acquisire l'idoneità a fregiarsi del suindicato marchio, anche se la stagionatura è proseguita in locali al di fuori della zona di produzione.

**Art. 9** - Chiunque volesse far uso del marchio sulle confezioni, deve farne richiesta scritta al Consorzio Tutela Provolone Valpadana, al fine di ottenere il “Numero di Autorizzazione”. La Ditta richiedente stipula successivamente, con il medesimo Consorzio, apposita Convenzione (allegato n. 6 per i commercianti ed allegato n. 7 per i produttori), che detta le condizioni alle quali la Ditta stessa volontariamente si sottopone.

**Art. 10** - Il marchio da riprodurre, sotto qualunque forma, deve risultare da un bozzetto grafico preventivamente approvato dal Consorzio Tutela Provolone Valpadana, secondo le modalità riportate dal Manuale d'uso del logo della denominazione Provolone Valpadana (all.n. 8).

**Art. 11** - In caso di contestazione circa l'applicazione del presente Regolamento, è istituita apposita Commissione arbitrale, composta da tre membri, di cui due nominati dalle parti ed il terzo, in qualità di Presidente, in accordo fra le parti ovvero, in mancanza di accordo, nominato dal Presidente del Collegio Sindacale.